

COMUNE DI ACQUAVIVA COLLECROCE

Provincia di Campobasso

DECRETO SINDACALE

N. 000002

Li: 19.06.2020

OGGETTO:

NOMINA DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO - TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (ART. 50, COMMA 10, TUEL N. 267/2000) E 'DATORI DI LAVORO' (D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II.)

IL SINDACO

RICHIAMATO l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), che attribuisce al Sindaco la competenza alla individuazione e nomina dei Responsabili degli Uffici e Servizi Comunali, nonché l'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali, secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 107 e 109 dello stesso TUEL.

VISTO l'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, nonché l'art. 11 del nuovo ordinamento professionale degli enti locali, inerente il conferimento delle funzioni dirigenziali nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, che dispone *"Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione"*.

RILEVATO che, in applicazione della normativa richiamata, negli Enti privi di personale di qualifica dirigenziale, il personale cui siano stati affidati gli incarichi di responsabilità delle strutture apicali dell'Ente è anche titolare di posizione organizzativa secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL Comparto Regioni e EE.LL. del 31/3/1999 (N.O.P.).

VISTO il comma 3 dell'art. 11 del N.O.P. il quale stabilisce che qualora l'Ente conferisca ad un dipendente la responsabilità di una struttura di vertice allo stesso deve essere necessariamente riconosciuta la posizione dalla quale deriva il diritto alla percezione della retribuzione di posizione e di risultato.

RICHIAMATO

al personale del Comparto Funzioni Locali - triennio 2016-2018 sottoscritto il 21.05.2018 e, in particolare:

- l'art. 12 che conferma il sistema di classificazione del personale previsto dall'articolo 3 del CCNL Comparto Regioni EE.LL. del 31.03.1999 salve le modifiche relative alle categorie di accesso B3 e D3 di cui al medesimo art. 13, commi da 2 a 12;
- l'art. 13 "Area delle posizioni organizzative" che al comma 1 prevede: *"Gli Enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato"*;
- l'art. 17, comma 1, che testualmente recita: *"Negli Enti privi di personale con qualifica dirigenziale i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall'art. 13"*;
- l'art. 15, comma 2, secondo il quale *"l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità"* ed al comma 4 *"Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento"*.

VISTI gli articoli 14, 15 e 17 del CCNL 21.05.2018 relativi ai criteri per il conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative, nonché il relativo trattamento economico e delle retribuzione di risultato.

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 50 del 15.05.2019 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento per la graduazione, conferimento e revoca delle posizioni organizzative
- la deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 15.06.2020 di riorganizzazione della struttura organizzativa dell'Ente con la quale si approva la macro struttura articolata in 3 Aree;

PRESO ATTO che:

- il comma 3 dell'articolo 13 del nuovo CCNL 21.05.2018 stabilisce che *"Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 8 del CCNL del 31.03.1999 e all'art. 10 del CCNL del 22.01.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art. 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL"*;
- l'art. 14 comma 1 del nuovo CCNL 21.05.2018 prevede: *"Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità"*;
- l'art. 14 comma 2 del nuovo CCNL 21.05.2018 stabilisce che *"per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D"*.

RILEVATO che i responsabili dei tre (3) Aree, strutture apicali secondo l'ordinamento organizzativo dell'Ente, negli enti locali privi di dirigenza sono titolari di posizione organizzativa secondo quanto disposto dagli articoli 107 e 109 del Dlgs. n. 267/2000 e dai vigenti CCNL del Comparto EE.LL. (artt. 13 e 17 del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018).

RITENUTO necessario, in relazione ai servizi svolti da questo Comune, agli obiettivi, ai programmi dell'Amministrazione comunale nonché al razionale utilizzo delle risorse economiche disponibili, nominare n. tre responsabili di Servizio, titolari di posizione organizzativa.

RICHIAMATO l'art. 7 (Conferimento degli incarichi di posizione organizzativa) del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi:

"1. Gli incarichi di posizione organizzativa sono conferiti dal sindaco a dipendenti dell'ente inquadrati nella categoria D, fatto salvo quanto previsto dall'art.11, comma 3, del CCNL 31.3.1999. Possono essere incaricati di posizione organizzativa dipendenti di categoria C unicamente nel caso di mancanza di personale di categoria D all'interno del singolo settore.

*2. Gli incaricati di posizione organizzativa sono scelti, alla luce anche di quanto stabilito dall'art.9, comma 2, del CCNL 31.3.1999, nel rispetto dei **seguenti criteri**:*

- natura delle attività da espletare;
- caratteristiche dei programmi ed obiettivi da realizzare;
- competenza professionale;
- esperienza gestionale;
- requisiti culturali posseduti."

VERIFICATI i requisiti culturali posseduti, le attitudini, la capacità professionale e l'esperienza acquisiti dal personale di categoria D, sulla base dei curricula professionali e dei titoli agli atti dell'Ufficio personale.

RICORDATO che la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Responsabili di Servizio, titolari di P.O. mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

COMUNE DI ACQUAVIVA COLLECROCE

Provincia di Campobasso

DATO ATTO, che il responsabile del servizio amministrativo è stato posto in pensione il 31.08.2016 e non è stato ancora sostituito, la responsabile del Servizio Finanziario è stata trasferita per mobilità verso altro ente, il responsabile del servizio di vigilanza ed altri servizi comunali è stato posto in pensione in data 30.04.2020, e che pertanto l'unica dipendente con contratto a tempo indeterminato di categoria D in servizio è la geom. Monica Perrotta già responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva, si è detta disposta ad assumere ad interim la responsabilità del servizio Amministrativo;

RILEVATO inoltre che l'art.2, comma 1, lettera b) del Dlgs. 81/2008 individua quale datore di lavoro "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario, non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa; in caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo".

OSSERVATO altresì, che dall'analisi delle norme che regolano la responsabilità gestionale nell'ambito della pubblica amministrazione, affidata in linea generale al dirigente pubblico (art. 4, comma 2, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e art. 107 D. Lgs. 18 marzo 2000, n. 267), si evince chiaramente come, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, gli organi di governo politico elettivi sono titolari dei poteri di indirizzo, di dotazione organica, strumentale, economico-finanziaria e di controllo dell'ente, mentre ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa delle risorse assegnate.

ACCLARATO che ai dirigenti pubblici è riconosciuta, pertanto, per diretta attribuzione di legge, la titolarità degli stessi poteri di autonomia decisionale e di spesa propri dei datori di lavoro del settore privato. Questi non sono affatto equiparabili ai "dirigenti" del settore privato, ma si caratterizzano agli effetti del rispetto della normativa prevenzionale e di igiene, come datori di lavoro.

RICORDATO che con il presente decreto sindacale sono confermate e attribuite "le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3" ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga, a ogni diversa disposizione, quali appunto Responsabili di Settore, con "autonomia gestionale e dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa" e pertanto conseguentemente individuati ex lege "datori di lavoro" come disposto dall'art.2, comma 1, lettera b) del Dlgs.81/2008 sopra cennato.

VISTI:

- il Dlgs 18.08.2000, n. 267
- il vigente Regolamento Generale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62 del 16.04.2013, e nello specifico l'art. 13 "Disposizioni particolari per i dirigenti";
- i CCNL Comparto Regioni - EE.LL.
- il CCNL Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018

DECRETA

1. **di nominare** quale responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva, titolare di posizione organizzativa con **decorrenza immediata**, ai sensi dell'art. 107 e dell'art. 109, 2° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 la dipendente di ruolo a tempo indeterminato **geom. Monica Perrotta, cat. D**;
2. **di attribuire**, ad interim, alla suddetta geom. Monica Perrotta la responsabilità dell'Area Amministrativa;

3. **di nominare** quale responsabile dell'Area Finanziaria il rag. Emilio Racciatti, incaricato ex comma 557 art. 1 della Legge 311/2004 per 6 ore settimanali;
4. **di dare atto** che gli incarichi di Responsabile di Servizio conferiti con il presente decreto potranno essere revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento, al termine, degli obiettivi assegnati o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente;
5. **di attribuire** l'indennità di posizione relativa alla posizione organizzativa nel modo seguente:
 - Geom. Monica Perrotta - Responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva oltre che dell'Area Amministrativa (ad interim) € 13.000,00 annui per 13 mensilità. Alla stessa compete la maggiorazione del 20% del valore della retribuzione di posizione organizzativa per l'attribuzione ad interim della responsabilità dell'Area Amministrativa, come previsto dal comma 6 dell'art. 15 del CCNL 2018;
 - Rag. Emilio Racciatti - Responsabile dell'Area Finanziaria € 14.000,00 per 13 mensilità da rapportare a 6 ore settimanali (€ 2.333,34);
6. **di conferire**, ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 14 del *Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi*, le **attribuzioni delle funzioni vicarie** di tutti i servizi con la sola esclusione del Settore di Polizia Locale, al Segretario Comunale sempreché, ai sensi e per gli effetti dell'art.17, comma 1-bis del D.Lgs. 165/2001, l'incaricato di posizione organizzativa non individui nell'ambito dei dipendenti di categoria più elevata assegnati al settore alla cui direzione è preposto, il soggetto deputato a sostituirlo in caso di assenza od impedimento, determinandone:
 - la durata della sostituzione, che comunque non può superare i 60 giorni consecutivi;
 - le competenze esercitabili dal sostituto.
7. **Di revocare** qualsiasi precedente provvedimento in contrasto con il presente decreto;
8. **Di notificare** il presente provvedimento ai sigg.ri Responsabili di Servizio, titolari di P.O.;
9. **Di trasmettere** il presente provvedimento a:
 - Ufficio Personale del Comune di Acquaviva Collecroce;
 - Giunta comunale del Comune di Acquaviva Collecroce;
10. **Di pubblicare** il presente decreto all'Albo Pretorio *on line* del Comune per 15 giorni consecutivi e sul sito web istituzionale www.comune.acquavivacollecroce.cb.it nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto sezione di I livello "Personale", sotto sezione di II livello "Posizioni Organizzative".

IL SINDACO
Dott. Francesco Trolio

